# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Martedì, 13 maggio — Numero 114

**DIREZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 19; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO.



# PARTE UFFICIALE

## SENATO DEL REGNO

### AVVISO DI CONCORSO.

È aperto, fino al 16 giugno 1919, il concorso per titoli ed eventualmente per esami, al posto di vice direttore presso l'Ufficio di segreteria del Senato del Regno, con lo stipendio annuo di L. 6000 minimo e 7000 massimo raggiungibile mediante cinque aumenti triennali di L. 200 ciascuno, per i quali sarà tenuto conto del servizio già prestato in altre Amministrazioni dello Stato, oltre all'aumento di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, ed all'indennità straordinaria pel tempo di guerra.

Sono ammessi al concorso i funzionari di concetto delle due Camere legislative, i funzionari di 1ª categoria, aventi grado non inferiore a quello di primo segretario, delle Amministrazioni centrali di Stato, ed i consiglieri di prefettura.

Sono titoli necessari per l'ammissione al concorso:

*a*) fede di nascita, da cui risulti l'età non superiore a 35 anni, alla data del presente avviso;

*b*) estratto dello stato di servizio;

*c*) diploma originale di laurea in giurisprudenza, conseguita in una Università Regia o nel Regio Istituto di studi superiori in Firenze;

*d*) certificato comprovante i voti riportati dai concorrenti nei singoli esami universitari o d'Istituto superiore;

*e*) certificato relativo alla classifica del concorrente negli esami di concorso sia iniziali che di promozione;

*f*) pubblicazioni giuridiche o lavori eseguiti in servizio dello Stato o di pubbliche amministrazioni;

*g*) certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;

*h*) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati, di cui alle lettere *b*), *g*) e *h*), dovranno essere di data non anteriore a quella del presente avviso.

I candidati dovranno inoltre comprovare (occorrendo, anche mediante prova scritta o verbale), la conoscenza di almeno una lingua moderna straniera, oltre la francese, e preferibilmente la inglese.

A parità di titoli costituirà ragione di preferenza la conoscenza di maggior numero di lingue straniere.

Il vincitore del concorso non potrà esercitare alcuna professione o collaborare nella stampa periodica politica.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio di segreteria del Senato non oltre le ore 18 del 16 giugno 1919.

Roma, 26 aprile 1919.

*Il direttore della segreteria:* R. PERRINO.

# LEGGI E DECRETI

*Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;**

Visto il R. decreto 26 settembre 1869, n. 5286, col quale si istituirono le Intendenze di finanza;
Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 468;
Visto l'art. 45 del regolamento per il personale degli uffici finanziari e per l'ordinamento degli uffici direttivi approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;
Visti gli articoli 25 e 84 del regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;
Visto il ruolo organico del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza approvato con la legge 29 gennaio 1911, n. 10;
Considerata la possibilità e la convenienza di ridurre gli uffici di Economato delle Intendenze di finanza, col concentramento delle principali attribuzioni proprie di detti uffici in minor numero di Intendenze di finanza;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di Economato delle Intendenze di finanza vengono stabiliti in conformità dell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Art. 2.

Il ruolo organico dei magazzinieri economi è ridotto da 43 a 34 con suddivisione nelle seguenti classi: 1ª n. 6; 2ª n. 15; 3ª n. 13.

Art. 3.

Le nomine ai posti vacanti di magazziniere-economo di ultima classe hanno luogo a scelta, per merito, senza alcun vincolo di esame, sentito il Consiglio d'amministrazione, fra gli ufficiali di ragioneria di 3ª e 4ª classe delle Intendenze i quali ne facciano domanda, e siano in grado di prestare una cauzione di L. 2200.

Art. 4.

Nel caso di temporanea vacanza l'Amministrazione del tesoro, sentito l'intendente di finanza provvederà alla gestione fiduciaria dell'Economato, scegliendo il reggente nei ruoli organici del tesoro o delle finanze e con assegnazione ad esso di un compenso mensile variabile a seconda dell'importanza dell'ufficio da un minimo di L. 50 ad un massimo di L. 100.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella degli uffici di Economato.

| | Sede dell'ufficio (Intendenza di finanza) | GIURISDIZIONE (Provincia) |
|---|---|---|
| 1 | Alessandria | Alessandria |
| 2 | Ancona | Ancona — Ascoli — Macerata — Pesaro |
| 3 | Aquila | Aquila — Chieti — Teramo |
| 4 | Avellino | Avellino — Benevento |
| 5 | Bari | Bari |
| 6 | Bologna | Bologna — Ferrara — Forlì — Ravenna |
| 7 | Brescia | Bergamo — Brescia |
| 8 | Cagliari | Cagliari — Sassari |
| 9 | Caltanissetta | Caltanissetta — Girgenti |
| 10 | Caserta | Caserta |
| 11 | Catania | Catania — Siracusa |
| 12 | Catanzaro | Catanzaro — Cosenza |
| 13 | Como | Como — Sondrio |
| 14 | Cuneo | Cuneo |
| 15 | Firenze | Arezzo Firenze — Siena |
| 16 | Foggia | Campobasso — Foggia |
| 17 | Genova | Genova — Porto Maurizio |
| 18 | Lecce | Lecce |
| 19 | Livorno | Livorno — Lucca — Massa — Pisa |
| 20 | Messina | Messina — Reggio Calabria |
| 21 | Milano | Milano |
| 22 | Napoli | Napoli |
| 23 | Novara | Novara |
| 24 | Palermo | Palermo — Trapani |
| 25 | Pavia | Cremona — Pavia — Piacenza |
| 26 | Perugia | Perugia |
| 27 | Potenza | Potenza |
| 28 | Reggio Emilia | Modena — Parma — Reggio Emilia |
| 29 | Roma | Grosseto — Roma |
| 30 | Salerno | Salerno |
| 31 | Torino | Torino |
| 32 | Treviso | Belluno — Treviso — Udine |
| 33 | Venezia | Padova — Rovigo — Venezia |
| 34 | Verona | Mantova — Verona — Vicenza |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro del tesoro*: STRINGHER.
*Il ministro delle finanze*: MEDA.

***Il numero 667 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1698, e 7 febbraio 1919, n. 150, relativi all'assegnazione straordinaria di un miliardo al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione di opere di bonifica, porti, strade, ponti e ferrovie e di altre opere pubbliche e di cinquecento milioni ai bilanci di altri Ministeri, per lavori, opere e forniture;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 198, che detta norme per la concessione a Comuni, Provincie e Consorzi di mutui straordinari per l'importo di cinquecento milioni di lire per l'esecuzione di opere pubbliche;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, portante provvedimenti per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie extraurbane;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, che detta norme per agevolare e sollecitare la esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454, recante provvedimenti per gli impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica od elettrica;

Ritenuta la necessità di rafforzare gli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici per porli in grado di fronteggiare i gravi e vasti compiti che ad essa incombono nell'attuale momento, anche in vista dell'annessione al Regno di nuovi territorî;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a coprire, con le norme indicate negli articoli seguenti, i posti che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nei vari ruoli del personale di quella Amministrazione.

Art. 2.

L'assunzione a posti di segretario, ispettore e ragioniere nei ruoli dell'Amministrazione centrale e di ingegnere e geometra nei ruoli del genio civile, nonchè di ufficiale idraulico e di bonifica, sarà fatta mediante pubblici concorsi per titoli, ai quali potranno prendere parte coloro che si trovino nelle condizioni richieste per l'ammissione a concorsi per esame secondo gli ordinamenti in vigore per le rispettive categorie di personale, salvo che il limite massimo di età sarà elevato a 35 anni.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da apposita Commissione nominata dal ministro in base ai criteri e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto del ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro.

Il ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione, pubblica i nomi dei vincitori del concorso e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti.

Art. 3.

Il personale assunto nel modo suindicato avrà rispettivamente il titolo di segretario, ispettore, ragioniere, ingegnere allievo, geometra, ufficiale idraulico e ufficiale di bonifica « in prova » e gli assegni ed indennità che attualmente sono corrisposti agli impiegati di ruolo delle corrispondenti categorie.

Al detto personale sono estese, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693. Inoltre esso può essere licenziato, sentito il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato del personale.

Art. 4.

Durante un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1920 i posti di segretario di 4ª classe, ispettore di 2ª classe, ragioniere di 4ª classe, nei ruoli dell'Amministrazione centrale, di ingegnere allievo e di geometra di 3ª classe nei ruoli del genio civile e di ufficiale idraulico e di bonifica, saranno riservati agli impiegati assunti nel modo indicato nell'art. 2, ed in seguito ai provvisori del genio civile assunti in base all'art. 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, ed agli avventizi assunti in base alla legge 11 giugno 1897, n. 182, o al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, nonchè agli impiegati appartenenti a categorie diverse, i quali siano provvisti dei titoli di studio prescritti.

I detti posti saranno conferiti mediante esami di idoneità con norme da stabilirsi con decreto Ministeriale.

Gli impiegati in prova, provvisori ed avventizi, che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità o che durante il triennio non si siano presentati agli esami, potranno essere dispensati dal servizio.

Entro il 30 giugno 1920 sarà provveduto alla riforma dei ruoli organici del genio civile chiudendo il ruolo aggiunto ed istituendo anche nei ruoli ordinari le nuove categorie dei disegnatori ed assistenti. In tale occasione saranno sistemati con norme da stabilirsi gli impiegati aggiunti, quelli provvisori ed avventizi assunti in base all'art. 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522 ed al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, nonchè gli inscritti negli elenchi del personale provvisorio che prestano attualmente servizio come avventizi negli uffici del genio civile o che cessarono dal servizio per richiamo alle armi.

Dalla data del presente decreto è vietata l'assunzione di nuovo personale provvisorio del genio civile, che non sia consentita da leggi speciali.

Art. 5.

Salvo quanto dispongono le vigenti leggi pel conferimento di posti nella carriera d'ordine in favore di determinate categorie di ex-militari e degli invalidi di guerra, i posti dell'ultima classe che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919 nella carriera d'ordine del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile, saranno conferiti secondo i criteri e le norme che saranno stabiliti con decreto del ministro dei lavori pubblici d'accordo col ministro del tesoro.

I posti che rimarranno ancora disponibili saranno conferiti agli impiegati provvisori del genio civile assunti in base all'art. 31 del testo unico 3 settembre 1906, n. 522, ed agli avventizi assunti in base al decreto Luogotenenziale 9 aprile 1916, n. 400, che siano attualmente in servizio o che cesseranno dal servizio per richiamo alle armi ed inoltre esercitino funzioni d'ordine.

Le proposte di nomina ai posti su mentovati debbono essere deliberate dal Consiglio d'amministrazione o dal Comitato del personale.

Art. 6.

Salvi i diritti degli ex-militari e degli invalidi di guerra, a termini delle vigenti disposizioni, i posti di ruolo nel personale subalterno dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile che sono e si renderanno vacanti fino al 31 dicembre 1919, potranno essere conferiti agli estranei che abbiano compiuti i diciotto anni di età e non superati i quaranta e soddisfino alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti in vigore.

La scelta e la graduatoria degli aspiranti a tali posti sarà fatta con le norme stabilite nell'art. 2 del presente decreto, per quanto siano applicabili.

Per coloro che hanno prestato servizio militare, il limite massimo di età è prorogato di tanti anni quanti ne abbiano passati sotto le armi fino al massimo di 45 anni.

Le proposte di nomina debbono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato del personale.

Art. 7.

Per un quinquennio a decorrere dal 1° maggio 1919 sono aggiunti nei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici i posti qui sotto indicati, i quali, trascorso il termine anzidetto, saranno considerati in soprannumero e riassorbiti dalle vacanze che posteriormente si verificheranno, o dagli aumenti che sarà necessario introdurre nei ruoli stessi per effetto del riordinamento dei servizi in dipendenza della annessione al Regno di nuovi territori:

Ruolo dell'Amministrazione centrale.

*Personale di amministrazione.* — Due posti di direttore capo divisione di 1ª classe ed uno di 2ª classe. Due posti di capo sezione di 1ª classe e tre di 2ª. Tre posti di primo segretario di 1ª classe e tre di 2ª. Sei posti di segretario di 1ª classe.

*Personale di vigilanza.* — Un posto di ispettore capo di 1ª classe ed uno di 2ª. Due posti di ispettore principale di 1ª classe e due di 2ª. Due posti di primo ispettore di 1ª classe e due di 2ª. Quattro posti di ispettore di 1ª classe.

*Personale di ragioneria.* — Un posto di ispettore centrale. Un posto di capo sezione di 1ª classe e due di 2ª. Tre posti di primo ragioniere di 1ª classe e due di 2ª. Tre posti di ragioniere di 1ª classe.

*Personale d'ordine:* — Due posti di archivista di 1ª classe e due di 2ª. Quattro posti di applicato di 1ª classe e tre di 2ª.

*Personale subalterno.* — Due posti di usciere capo di 1ª classe o due di 2ª. Due posti di usciere di 1ª classe.

I posti di risulta che si renderanno disponibili nel ruolo organico entro il 31 dicembre 1919 per i gradi di primo segretario e primo ragioniere potranno essere conferiti ai segretari ed ai ragionieri che abbiano non meno di sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione.

## Ruolo del Real corpo del genio civile.

*Personale tecnico superiore.* — Un posto di ispettore superiore di 1ª classe ed uno di 2ª. Quattro posti di ingegnere capo di 1ª classe e quattro di 2ª. Sei posti di ingegnere di 1ª classe e sei di 2ª.

*Personale tecnico di 2ª categoria.* — Otto posti di aiutante principale di 1ª classe, otto posti di aiutante principale di 2ª classe e dieci di aiutante di 1ª classe, sostituendo inoltre le qualifiche di aiutante principale ed aiutante con quelle di geometra principale e geometra.

*Personale d'ordine.* — Quattro posti di archivista di 1ª classe e quattro di 2ª. Sei posti di ufficiali d'ordine 1ª classe e sei di 2ª.

*Personale subalterno.* — Cinque posti di usciere di 1ª classe e cinque di 2ª.

La spesa occorrente per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo sarà prelevata dai fondi autorizzati con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

### Art. 8.

Gli aiutanti principali e gli aiutanti del genio civile, i quali alla data del presente decreto siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per ingegnere allievo, che contino almeno sei anni di lodevole servizio nel corpo Reale del genio civile e che non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, possono conseguire la nomina ad ingegnere di 3ª classe, su conforme parere del Comitato del personale del genio civile.

Gli aiutanti che, pur trovandosi nelle suaccennate condizioni, non abbiano ancora compiuto sei anni di servizio, potranno essere nel frattempo nominati ingegneri allievi, salvo a conseguire la promozione ad ingegnere di 3ª classe dopo che avranno compiuto gli anni di servizio come sopra prescritti.

Gli ufficiali idraulici e gli ufficiali d'ordine del Genio civile, i quali alla data del presente decreto siano forniti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del Genio civile, che contino almeno sei anni di lodevole servizio e che non abbiano oltrepassato il 45° anno di età, possono conseguire la nomina ad aiutante di 3ª classe, su conforme parere del Comitato del personale, cui potrà per l'occasione essere aggregato un membro tecnico della Commissione per il personale di custodia delle opere idrauliche.

### Art. 9.

I funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del genio civile possono, con decreto Ministeriale, essere collocati fuori ruolo a disposizione di Provincie, Comuni, Consorzi ed altri enti che eseguano opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato.

Detti funzionari continuano a far parte dell'Amministrazione cui appartengono, conservando ogni diritto di anzianità, sessenni, promozioni e collocamento a riposo, escluso lo stipendio, limitatamente al periodo di sei anni dalla data del decreto Ministeriale che dispone il collocamento fuori ruolo.

Trascorso tale periodo i funzionari predetti, qualora non riprendano servizio nell'Amministrazione cui appartengono, restando a disposizione degli enti presso i quali si trovano, sono considerati in aspettativa per motivi di famiglia a tutti gli effetti, tranne per quanto concerne il termine di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Le norme suddette si applicano anche ai funzionari che già sono fuori ruolo alla data di pubblicazione del presente decreto o da tale data decorrono per essi i termini di cui sopra.

Gli enti a disposizione dei quali i funzionari sono messi fuori ruolo, devono versare nelle Casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione nella misura dovuta dai funzionari medesimi.

I funzionari collocati fuori ruolo che riassumono servizio nella Amministrazione cui appartengono, riprendono nel ruolo di questa il posto che loro spetta per la conservata anzianità e per le promozioni conseguite; l'ultimo nominato nel ruolo medesimo rimane in soprannumero.

I funzionari che abbiano ripreso servizio nell'Amministrazione non possono essere nuovamente collocati fuori ruolo, che a favore di enti di nuova costituzione e nei limiti e con le condizioni di cui sopra.

Rimangono abrogati gli articoli 45 e 47 del testo unico delle leggi sul genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522.

### Art. 10.

Potranno essere inscritti, in seguito a domanda, nel ruolo transitorio del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale:

*a*) gli impiegati dell'Amministrazione centrale e del genio civile, sia di ruolo che provvisori ed avventizi, che siano forniti di laurea in giurisprudenza;

*b*) gli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale e del genio civile attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale, i quali siano forniti di titoli di studio non inferiori alla licenza liceale o di Istituto tecnico e quelli dell'Amministrazione centrale, anche se non forniti dei titoli di studio suddetti, che conseguirono la nomina ad ufficiale d'ordine di 3ª classe in seguito ad esame in applicazione all'art. 79, secondo comma, del regolamento 29 luglio 1906, n. 492;

*c*) gli impiegati aggiunti del genio civile, gli ufficiali idraulici e di bonifica, attualmente in servizio presso l'Amministrazione centrale e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni, attualmente in servizio presso quella dei lavori pubblici;

*d*) gli assistenti assunti per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata in base all'art. 3, penultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444: lo stesso trattamento sarà fatto, di mano in mano che occorrerà assumerli pel detto servizio di vigilanza, ai candidati dichiarati idonei in precedenti esami.

L'inscrizione in parola deve essere preceduta dal parere favorevole del Consiglio d'amministrazione il quale, nel fare le proposte per l'assegnazione alle varie categorie, terrà conto, oltre che della condotta e dello zelo dei singoli aspiranti, anche dei titoli di studio o della effettiva prova da essi data di avere attitudini intellettuali e fisiche pel disimpegno delle mansioni inerenti alla categoria a cui chiedono di essere inscritti.

### Art. 11.

I funzionari d'ordine del genio civile attualmente in servizio nel Ministero dei lavori pubblici che non possano beneficiare delle disposizioni di cui al precedente articolo, debbono riprendere servizio negli uffici del genio civile. Qualora però ne facciano domanda, potranno essere inclusi nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale. In tale caso essi prenderanno posto nella classe che per l'ammontare dello stipendio corrisponde a quella in cui si troveranno dopo l'attuazione del presente decreto, e vi saranno graduati tenendo conto della rispettiva anzianità di classe.

Analogo trattamento sarà fatto agli uscieri del genio civile in servizio nel Ministero dei lavori pubblici che non intendessero ritornare presso gli uffici del genio civile, salvo per quanto riguarda gli uscieri del genio civile di 3ª classe, i quali prenderanno posto dopo gli attuali inservienti dell'Amministrazione centrale.

In seguito a tali inclusioni sarà provveduto con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, al riordinamento del ruolo del personale d'ordine del Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 384, ed al riordinamento

del ruolo del personale di servizio in relazione alla tabella annessa alla legge 29 dicembre 1914, n. 1387.

Dalla data del presente decreto il personale d'ordine e di servizio del genio civile non potrà essere traslocato al Ministero.

Art. 12.

A decorrere dal 1° luglio 1919 ai funzionari tecnici dell'Amministrazione dei lavori pubblici appartenenti ad uffici, il cui servizio si svolga in condizioni di particolare disagio e da designarsi con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, è corrisposta, oltre alle ordinarie indennità di viaggio e di soggiorno, una indennità fissa mensile nella seguente misura:

Funzionari con stipendio risultante dagli aumenti concessi col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107:

Fino a L. 4325, da L. 100 a L. 140.

Da oltre L. 4325 a L. 5450, da L. 130 a L. 170.

Da oltre L. 5450 a L. 7100, da L. 150 a L. 200.

Da oltre L. 7100, da L. 180 a L. 250.

Con l'applicazione delle disposizioni del presente articolo agli uffici della Sardegna, restano abrogate quelle di cui al decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 500.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziato apposito fondo pel conferimento di premi agli ufficiali del genio civile che si distinguano in modo particolare nella compilazione dei progetti, sia per accuratezza e rapidità, sia per le difficoltà superate negli studi relativi e per la esattezza delle previsioni.

Tali premi, da stabilirsi in relazione all'effettivo ammontare delle opere progettate, saranno conferiti con le norme che verranno fissate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Art. 14.

Al pagamento delle indennità di viaggio o di soggiorno fuori della ordinaria residenza dovute al personale del genio civile e dei circoli ferroviari d'ispezione, sia di ruolo che provvisorio ed avventizio, si provvederà, di regola, mensilmente a cura degli ingegneri capi del genio civile e degli ispettori preposti ai circoli ferroviari d'ispezione con fondi posti a loro disposizione, anche nel modo indicato dall'art. 11 del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

Il pagamento verrà disposto in base a liquidazione provvisoria fatta dai detti capi d'ufficio, con la ritenuta del decimo al netto dello ammontare complessivo delle indennità, fino alla liquidazione definitiva nelle forme normali.

I predetti funzionari delegati presenteranno al Ministero rendiconti mensili accompagnati dalle relative tabelle d'indennità entro la prima decade del mese successivo a quello cui le indennità si riferiscono.

Tali disposizioni potranno essere estese al pagamento delle indennità fisse mensili, di cui al decreto 20 ottobre 1918 del ministro dei lavori pubblici ed all'art. 12 del presente decreto.

Art. 15.

Salvo quanto dispone l'art. 1, comma secondo, del decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, coloro che hanno fatto parte dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici potranno essere incaricati di eseguire collaudi e di fare parte di Commissioni e di Consigli di amministrazione di enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, anche in rappresentanza dell'Amministrazione medesima.

In tali casi avranno diritto alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni come se fossero in servizio attivo.

I funzionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici che alla data del presente decreto fanno parte del Tribunale delle acque pubbliche, a termini dell'art. 34 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, possono, con decreto Ministeriale, essere mantenuti in tale carica anche se collocati a riposo, fino allo scadere del periodo per cui furono nominati.

Art. 16.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici di modificare con suoi decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, l'organizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale, del genio civile e l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nello intento di semplificare e rendere più spedita ed organica la trattazione degli affari.

Art. 17.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nel bilancio dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° maggio 1919 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 4 maggio 1919.**

**TOMASO DI SAVOIA.**

ORLANDO — BONOMI — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 668 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro, le finanze ed i trasporti marittimi e ferroviari:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni 70, con sede in Genova, un ente autonomo con la denominazione di « Ente industriale marittimo genovese » per la costruzione delle opere e gestione delle aree e degli arredamenti del porto e della zona industriale dal Polcevera a Voltri.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

*a*) un presidente, nominato con R. decreto, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

*b*) un membro nominato dal ministro del tesoro;

*c*) due membri (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

*d*) un membro, in rappresentanza dell'Amministrazione della marina mercantile, nominato dal ministro dei trasporti;

*e*) un membro nominato dal ministro delle finanze;

*f*) due rappresentanti del comune di Genova, eletti dal Consiglio comunale anche fuori del proprio seno:

*g*) un rappresentante dei comuni costieri di Cornigliano, Sestri Ponente e Pegli, nominato d'accordo dai sindaci dei Comuni medesimi;

*h*) un rappresentante della provincia di Genova;

*i*) un rappresentante della Camera di commercio di Genova.

Quando saranno iniziati i lavori al di là di Pegli, sarà aggiunto un rappresentante dei comuni di Prà e Voltri, nominato dai rispettivi sindaci.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio di amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà nel proprio seno il vice presidente, e presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante R. decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati: le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento di cui sopra.

Le disposizioni dell'art. 6 e della legge 30 giugno 1908, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente, od a prestare servizio presso il medesimo.

Art. 3.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 15 marzo 1919 tra i delegati dei ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e delle finanze ed il sindaco di Genova per la concessione all'Ente della costruzione ed esercizio delle opere ivi indicate.

Art. 4.

Il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi ed inteso il Consiglio di Stato, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 5.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:

*a)* contributo dello Stato nella misura di un terzo della spesa erogata ed in ogni caso non oltre il limite di 48 milioni;

*b)* proventi della vendita delle aree di proprietà dell'Ente;

*c)* proventi di concessioni di uso o affitti di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nei limiti delle aree dategli in gestione;

*d)* proventi di tasse portuali;

*e)* rimborso da parte dei privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alle norme per la polizia tecnica del porto, limitatamente alle opere date in concessione;

*f)* proventi eventuali da oblazioni, operazioni finanziarie consentite per leggi e da qualsiasi altra causa.

Art. 6.

È data facoltà all'Ente d'imporre e di riscuotere:

*a)* una tassa portuale non superiore a lire una per tonnellata sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto industriale;

*b)* una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a cent. 50 per tonnellata di stazza netta sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto.

Tali tasse potranno essere accertate e riscosse anche dall'Amministrazione doganale col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica e saranno versate all'ufficio di cassa dell'Ente cui spetterà sostenere le spese di riscossione.

Art. 7.

Le opere contemplate nel piano di massima in data 7 ottobre 1918, sono dichiarate di pubblica utilità; alle relative espropriazioni, cui provvederà l'Ente portuale, gradualmente a seconda del bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2989, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione, in contraddittorio con gli interessati o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal ministro dei lavori pubblici, il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'esecuzione dei lavori e per il rimborso al comune di Genova delle spese relative agli studi preliminari inerenti alla concessione, l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti, anche con emissione di obbligazioni, con ammortamento in un periodo non maggiore di anni 50 dalla data di ultimazione delle opere, e secondo il piano che sarà approvato dal ministro del tesoro.

Art. 9.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente mutui alle condizioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, per provvedere alle spese a carico dell'Ente medesimo.

Art. 10.

La zona industriale che sarà creata con l'esecuzione delle opere di cui all'art. 2 della convenzione suddetta, è dichiarata aperta agli effetti del dazio consumo.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che sorgeranno entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351 e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 7 giugno 1918, n. 857, per l'imposta e la sovraimposta sui profitti di guerra, si applicheranno anche agli investimenti in impianti industriali e di cantieri navali da crearsi nel porto ed annessa zona industriale entro il termine indicato nel precedente articolo.

Art. 12.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933, incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne la tassa fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione e al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri enti pubblici o con privati in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o la gestione del patrimonio immobiliare dipendente dalla creazione della zona industriale.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario a stendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia e ad autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti nella misura stabilita dall'art. 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà, per anni 50, a partire dall'esercizio 1921-922, stanziata l'annua somma di L. 2.834.949,60 per corrispondere all'Ente il concorso fissato dall'art. 4 della convenzione 15 marzo 1919.

Art. 14.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubbli-

cazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — MEDA — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

*Il numero 672 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 5 gennaio 1919, n. 28;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 5 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1835, è prorogato al 31 maggio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA

*Il numero 673 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito in legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il decreto Governatoriale 1° dicembre 1911 che stabilisce i dazî doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto il R. decreto 28 marzo 1915 n. 402, col quale è approvato l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Allo scopo di facilitare la diffusione della coltura italiana in Tripolitania e in Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I libri, legati o sciolti, e le pubblicazioni in genere in lingua italiana e stampati in Italia sono esenti dal dazio doganale alla loro importazione in Tripolitania e in Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 674 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 55 della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Letto il Messaggio del presidente della Camera dei deputati in data 30 marzo 1919, n. 2247, che partecipa al ministro dell'interno la vacanza del Collegio elettorale di Recanati in provincia di Macerata;

Considerato che le condizioni create dalla guerra, mentre impediscono l'esercizio del diritto del voto ad una parte cospicua di cittadini chiamati all'adempimento di un alto dovere, determinano poi alcune limitazioni di libertà individuale;

Considerata la costante giurisprudenza parlamentare in casi aventi attinenza colla questione attuale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convocazione del Collegio elettorale di Recanati è rinviata sino a nuovo provvedimento

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:**

N. 645. **Decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Spilamberto (Modena) di applicare, per il biennio 1919-1920, la tassa sul be-

**stiame con eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare 1° dicembre 1918.**

**N. 646. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cavriago (Reggio Emilia) di applicare, agli effetti del biennio 1919-920, la tassa sul bestiame in eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata dal Consiglio comunale il 17 agosto 1918.**

**N. 647. Decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Casteldelpiano (Grosseto) di applicare, agli effetti dell'anno 1919, la tassa di famiglia col limite massimo di L. 300, in base alla tariffa deliberata dal R. commissario in data 25 settembre 1918.**

**N. 648. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Terni (Perugia), di applicare agli effetti dell'anno 1919, la tassa sul bestiame in eccedenza dei limiti massimi normali in base alla tariffa deliberata dal R. commissario il 6 novembre e 10 dicembre 1918.**

**N. 649. Decreto Luogotenenziale 10 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cascia (Perugia), di applicare agli effetti dell'anno 1919, la tassa sul bestiame in eccedenza dei limiti massimi normali in base alla tariffa deliberata dal R. commissario il 21 dicembre 1918.**

**N. 650. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castiglione del Lago (Perugia), di applicare per l'anno 1919 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, in base alla tariffa deliberata il 26 ottobre 1918 dal R. commissario.**

**N. 651. Decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castellucchio (Mantova), di applicare, per il periodo dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, in base alla tariffa deliberata dalla Giunta il 29 dicembre 1918.**

## IL MINISTRO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti i decreti Luogotenenziali 22 marzo 1917, n. 533, e 29 aprile 1917, n. 725;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale di revisione dei reclami sulle privative industriali, in merito alla domanda di licenza di uso presentata il 13 luglio 1918 dalla Società Anglo-American Supply Stores di Firenze;

Vista la dichiarazione provvisoria di versamento numero di posizione 250450, con la quale si afferma che detta Società ha versato in Roma presso la Cassa depositi e prestiti il 1° aprile 1919 lire mille (L. 1000) in rapporto alla domanda di licenza di uso da essa presentata;

**Decreta:**

Durante l'attuale stato di guerra è concessa alla Società Anglo-American Supply Stores, con sede in Firenze, la licenza di uso del marchio di fabbrica consistente nella parola Odol inscritto al n. 3741 del reg. generale e al vol. 36, n. 46, del registro attestati, già trascritto a nome di Lingner Karl August, a Dresda, e successivamente trasferito alla ditta Lingner Werke Aktiengesellschaft, a Dresda.

Roma, 8 maggio 1919.

*Il ministro*: CIUFFELLI.

## IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 105 con il quale venne esteso, per quanto applicabile, il decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, alla ricerca e coltivazione di giacimenti di sali alcalini e di fosfati minerali secondo le norme da stabilirsi dal Ministero per l'agricoltura;

**Decreta:**

Art. 1.

Le domande di concessione per la ricerca e la coltivazione di giacimenti di sali alcalini e di fosfati minerali che si promuovono ai sensi dell'articolo 1, dovranno essere presentate al Ministero per l'agricoltura, Ispettorato generale delle miniere, e dovranno indicare:

*a*) nome, cognome e domicilio del richiedente; quando la domanda fosse presentata nell'interesse di più persone, queste dovranno designare un loro rappresentante. Nel caso di Società dovranno risultare soddisfatte le condizioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194.

Il richiedente dovrà eleggere domicilio nel circondario;

*b*) la situazione ed i limiti della zona chiesta in concessione: questi dovranno contenere una superficie continua, non maggiore di 500 ettari, rappresentata su di un piano alla scala di 1 a 5000, ricavato dalla carta topografica del Regno, e delimitata da punti facilmente reperibili sul terreno.

Detto piano sarà presentato in quadruplice originale;

*c*) una relazione tecnica con riferimento alle indicazioni riportate sul piano sul quale dovranno essere segnati, ove sia possibile, gli affioramenti del giacimento che forma oggetto della domanda ed in ogni caso i lavori progettati.

La relazione dovrà contenere, oltre alla specificazione dei lavori stessi, il preventivo particolareggiato della spesa presumibile.

Art. 2

Per gli accertamenti relativi alla disponibilità dei terreni, ai sensi dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, la domanda, unitamente al piano, sarà pubblicata durante quindici giorni nei Comuni al cui territorio essa si estende.

Entro il termine perentorio di quindici giorni, a far tempo dalla scadenza delle pubblicazioni, le eventuali opposizioni, debitamente documentate, dovranno essere presentate all'ufficio delle miniere.

Trascorso il detto termine, l'ingegnere delle miniere procederà alla verifica del piano ed alla delimitazione provvisoria della concessione redigendo apposito verbale in presenza delle parti che saranno convocate con preavviso di cinque giorni.

Art. 3.

Il decreto di concessione verrà pubblicato, ai fini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, ed a tutti gli effetti di legge per un termine non minore di giorni 10 nei Comuni al cui territorio si estende la concessione e verrà inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 4.

Le domande per la dichiarazione di pubblica utilità e per occupazione temporanea di beni immobili da promuoversi ai sensi degli articoli 6 e 13 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, dovranno essere presentate al Ministero per l'agricoltura, Ispettorato generale delle miniere, corredate dai documenti prescritti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, per valore commerciale del prodotto si intende il valore medio per tonnellata di prodotto, alla miniera o al posto di spedi-

zione più vicino, che sarà stabilito dall'ingegnere delle miniere in base al contenuto in fosfato tricalcico o in alcali.

Art. 6.

La determinazione provvisoria del canone di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, potrà aver luogo quando i lavori di ricerca avranno messo in evidenza le caratteristiche del giacimento, oppure all'atto della concessione.

A garanzia del pagamento del canone da parte del concessionario sarà in facoltà del Ministero per l'agricoltura, di ordinare al concessionario stesso il deposito di una somma a titolo di cauzione.

L'ammontare della cauzione potrà essere variato o reintegrato per disposizione del Ministero stesso.

È fatto divieto al concessionario di asportare la produzione prima che abbiano avuto luogo il deposito dell'anzidetta cauzione, nel caso che questo sia stato ordinato, e l'accertamento degli apparecchi di elaborazione esistenti nella miniera.

Tale accertamento dovrà risultare da un verbale redatto dall'ingegnere delle miniere e dovrà contenere:

*a)* il numero degli apparecchi in grado di funzionare classificati secondo la loro specie;

*b)* la quantità di materiale che può essere passata ad ogni apparecchio.

Art. 7.

È fatto obbligo al concessionario di tenere un registro come al modulo che verrà redatto dall'ingegnere delle miniere a pagine previamente numerate e firmate dal titolare dell'ufficio delle miniere, o da un suo delegato. In questo registro si dovrà annotare la quantità di minerale prodotta ed il relativo tenore in alcali od in fosfato tricalcico, il numero degli apparecchi di elaborazione esistenti ed il prodotto ottenuto per ogni singolo apparecchio. Quando i sali alcalini sono contenuti in soluzione si dovranno annotare le quantità di soluzioni ed i relativi tenori.

Il registro dovrà essere tenuto in corrente, giorno per giorno, da persona appositamente incaricata, il cui nome sarà dichiarato all'Ufficio delle miniere. Entro i primi dieci giorni di ogni mese il concessionario trasmetterà all'Ufficio delle miniere un estratto del registro, sul quale saranno riportatii i quantitativi di prodotto ottenuti in ogni giorno del mese precedente con la indicazione dei relativi tenori in alcali od in fosfato tricalcico.

La sospensione del funzionamento degli apparecchi dovrà risultare dal registro sul quale si dovranno parimente annotare le perturbazioni che eventualmente si verificassero nel funzionamento degli apparecchi stessi.

Nel caso di impianti di nuovi apparecchi, non elencati nel verbale di cui all'art. 6, sarà obbligo del concessionario di farne denuncia all'Ufficio delle miniere almeno 15 giorni prima della loro messa in funzionamento.

Art. 8.

L'ingegnere delle miniere ha facoltà di procedere, ogni qualvolta lo crede opportuno, a verifiche della tenuta del registro, e delle annotazioni fattevi, nonchè di eseguire saggi di controllo sul tenore.

I risultati di tali verifiche e controlli dovranno essere consegnati a verbale.

In caso di false registrazioni sarà in facoltà del Ministero per l'agricoltura di provvedere di ufficio alla tenuta del registro.

Art. 9.

Entro il 15 gennaio di ogni anno il concessionario trasmetterà all'Ufficio delle miniere una dichiarazione contenente la elencazione dei quantitativi di sali alcalini e fosfati minerali venduti nell'anno precedente con la indicazione del contenuto in alcali o in fosfato tricalcico dei singoli quantitativi.

Il valore commerciale del prodotto, ai fini della formazione del piano di riparto di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, risulterà dalla somma dei valori dei singoli quantitativi di cui all'art. 5.

Art. 10.

Sui piani e sui profili dei lavori di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1893, n. 184, dovranno essere riportati i confini delle proprietà superficiali.

Sarà in facoltà dell'ingegnere delle miniere di esigere che i piani ed i profili anzidetti contengano tutte le indicazioni che egli crederà necessarie per la formazione del piano di riparto prescritto dall'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194.

Qualora le indicazioni riportate sui piani e sui profili risultassero inesatte e non conformi alle istruzioni date dall'ingegnere delle miniere, sarà in facoltà del Ministero per l'agricoltura di provvedere di ufficio alla tenuta dei piani e dei profili.

Art. 11.

Per la formazione del piano di riparto di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, i proprietari di terreni o gli aventi diritto alla disponibilità del sottosuolo degli appezzamenti nei quali sono stati intrapresi i lavori di ricerca e di coltivazione in dipendenza da un decreto di concessione, dovranno presentare, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'Ufficio delle miniere i titoli di proprietà.

In caso di contestazioni intorno alle proprietà e alla delimitazione degli appezzamenti la quota di canone relativa sarà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora la proprietà degli appezzamenti di cui al primo capoverso del presente articolo o la disponibilità dei sottosuoli ad essi corrispondenti, risultasse di spettanza di più persone, queste dovranno designare, entro il termine ivi indicato, all'Ufficio delle miniere un loro rappresentante al quale saranno fatte le comunicazioni concernenti la determinazione del canone ed il piano di riparto, o sarà pagato il canone complessivo relativo all'appezzamento.

Art. 12.

Nei casi previsti dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, l'ingegnere delle miniere, previo avviso dato al concessionario cessante, provvederà alla compilazione dello stato di consistenza della miniera e delle sue dipendenze alla verifica dei piani dei lavori e indicherà le disposizioni di sicurezza e di conservazione che crederà necessarie, redigendo apposito verbale.

Art. 13.

Le spese occorrenti per la istruttoria della domanda di concessione e quelle relative ad accertamenti dipendenti da richiesta del concessionario saranno sostenute, previo deposito, dagli interessati, quelle relative a provvedimenti ordinati di ufficio saranno liquidate e riscosse come è disposto dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto saranno pure applicate nel caso in cui la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di sali alcalini e di fosfati minerali vengano assunte direttamente dall'Amministrazione dello Stato.

Art. 15.

La vigilanza per la esecuzione del decreto Luogotenenziale 18 luglio 1918, n. 1194, e del presente decreto è devoluta agli ingegneri ed aiutanti del R. corpo delle miniere ed agli altri funzionari a ciò delegati dal Ministero per l'agricoltura.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 2 aprile 1919.

*Il ministro*: RICCIO.

## COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

**VITTORIO EMANUELE III**

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Prinz Regent Luitpold*.

Udita la relazione del commissario delegato comm. Bertetti sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la confisca della nave mercantile di bandiera germanica denominata *Prinz Regent Luitpold* (Pietro Calvi), compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775 del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito lo stesso commissario del Governo il quale conclude per l'accoglimento della fatta richiesta;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Ritenuto che nessuno si è costituito in giudizio per contraddire alla richiesta del commissario del Governo;

Poichè il piroscafo denominato *Prinz Regent Luitpold* (Pietro Calvi) appartenente alla Compagnia di navigazione Nordeurscher Lloyd Bremen iscritto a Brema, di tonnellate lorde 6287,59 e nette 3918,68 è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 957 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra;

Poichè è così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte con decreto 15 marzo 1919 dal Ministero della marina in applicazione dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915 di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle navi medesime, compresa la nave *Pietro Calvi*, al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità di assicurazione e requisizione dovute per le navi affondate ad incremento del fondo per i suddetti indennizzi;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile *Prinz Regent Luitpold* presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814, e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

*Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertetti, Marcelli.*

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio:

Il segretario
*Curcio.*

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

### Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, da valere dal giorno 8 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 140,50.

Roma, 10 maggio 1919.

## DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

### Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 12 maggio 1919.

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | *Note* |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . | 84.75 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 91.55 | — |

# CORTE DEI CONTI

### *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.*

Adunanza del 12 gennaio 1918.

### Genitori.

Tacchinardi Ambrogio di Vincenzo, caporal maggiore, L. 840 — Candelone Teodoro di Oreste, soldato, L. 630 — Nugi Felicita di Noscardi Francesco, id., L. 630 — Racca Pietro di Nicola, caporale, L. 840 — Dalmaso Bartolomeo di Giuseppe, soldato L. 630 — Iannotta Carmela di Daniele Salvatore, id., L. 630 — Paterlini Nemesio di Giovanni, id., L. 630 — Donini Lino di Lamberto, tenente, L. 1500 — Bertelegni Giuseppe di Carlo, soldato, L. 630 — Lonati Faustino di Agostino, id., L. 630 — Vali Vincenzo di Giovanni, id., L. 630 — Bernardelli Angelo di Giovanni, id., L. 630.

Libusci Michele di Rocco, soldato, L. 630 — Sapone Domenico di Gennaro, id., L. 630 — Bologna Giuseppe di Andrea, id., L. 630 — Carparelli Salvatore di Giacomo, id., L. 630 — Cione Vincenzo di Michele, id., L. 630 — D'Angela Vincenzo di Gaetano, id., L. 630 — Bagni Napoleone di Luigi, id., L. 630 — Della Rocca Gaetano di Biagio, id., L. 630 — Cabrini Pietro di Paolo, id., L. 630 — Tonni Panfilo di Fiorenzo, id., L. 630 — Bertani Federico di Carrara, id., L. 630 — Inzaghi Gaetano di Enrico, id., L. 630 — Locatelli Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Orsini Giulia di Ventura Enrico, id., L. 630 — Cianti Attilio di Igino, id., L. 630.

Tolomeo Rosa di Frasca Rosario, soldato, L. 639 — Furio Angela di Siciliano Nicola, id., L. 630 — Banelli Andrea di Angelo, id., L. 630 — Lauro Maria di Esposito Alberto, id., L. 630 — Unfer Maria di Silverio Pietro, id., L. 630 — Donati Natale di Ferdinando, id., L. 630 — Frittoli Francesco di Luigi, id., L. 630 — Becagli Maria di Guidotti Ottorino, id., L. 630 — Belleggia Angelo di Giovanni, id., L. 630 — Marinoni Antonio di Pietro, id., L. 630 — Del Piccolo Angelo di Valentino, id., L. 630 — Del Piccolo Melania di Del Piccolo Valentino, id., L. 630 — Meroni Maria di Arosio Angelo, id., L. 630 — Pescerelli Ester di Bonazzi Demetrio, id., L. 630 — Cairati Angelo di Giuseppe, id., L. 630 — Confalonieri Pietro di Angelo, id., L. 630 — Zanotti Sante di Giovanni, caporale, L. 840 — Marchegiani Luisa di Celletti Giampietro, soldato, L. 630.

Fiandri Angelo di Domenico, soldato, L. 420 — D'Argenio Emidio di Gaetano, id., L. 630 — Poncioni Giacomo di Giovanni, caporale, L. 840 — Scaduto Giuseppe di Pietro, soldato, L. 680 — De Francesco Gabriele di Luigi, id., L 420 — Daidone Michele di Guido, capitano, L. 1720 — Bason Sante di Romano, soldato, L. 630 — Mazzoni Pasquale di Eugenio, id., L. 630 — Oddo Girolamo di Giovanni, id., L. 630 — Briano G. Battista di Gaspare, id., L. 630 — Pozzi Lorenzo di Giuseppe, id., L. 630 — Guernelli Cesare di Adelmo, id., L. 630.

Noto Antonio di Giovanni, caporale, L. 840 — Rodolfi Giovanni di Giuseppe, soldato, L. 630 — Calzati Alfonso fu Enrico, caporale, L. 840 — Ghizzi Angelo di Cesare, soldato, L. 630 — Carda Mario di Giuseppe, id., L. 420 — Platone Vito di Nicola Francesco, id., L. 630 — Ruzzi Domenico di Romeo, id., L. 210 — Algeri Carlo di Giuseppe, caporale, L. 840 — Rusconi Giovanni di Felice, soldato, L. 630 — Peirano Antonio di Giacomo, id., L. 630.

Agosti Maria di Bottaro Biagio, soldato, L. 630 — Ragni Virginia di Bonora Giuseppe, id., L. 630 — Angioli Assunta di Visani Alberto, id., L. 630 — Cergnozzi Luisa di Lattanzi Costantino, caporale, L. 840 — Del Re Nicola di Vito, sottotenente, L. 750 — Zanaboni Giovanni di Remo, soldato, L. 630 — Trivieri Pietro di Nicola, id., L. 630 — Landriscino Marino di Vincenzo, id., L. 630 — Sericuzio Mariantonia di Aliberti Vincenzo, id., L. 630 — Menchetti Andrea di Giovanni e Michele, soldato e carabiniere, L. 840.

Martini Luigi di Giovanni, caporale maggiore, L. 840 — Maggiani Giuseppe di Cesare, soldato, L. 630 — Vespignani Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Trevisani Maria di Brunetti Oreste, caporale maggiore, L. 840 — Chiosi Modesta di Caraffi Venceslao, soldato, L. 630 — Cofani Giulio di Giuseppe, id., L. 420 — De Pianto Maria di De Pianto Giovanni, soldato, L. 315 — Donantuono Michele di Biagio, id., L. 630 — Salvati Francesco di Antonio, L. 630 — De Pazzi Maddalena di Reati Saverio, caporale maggiore, L. 840 — Agnesina Giuseppe di Enrico, soldato, L. 630 — Mariotto Giovanni di Domenico, caporale, L. 840.

Taddei Vittorio di Giuseppe, soldato, L. 210 — Arcabascio Filippo di Nicolò, id., L. 630 Lai Francesca di Conteddu Giuseppe, id., L. 630 — Acquaviva Gesualdo di Giuseppe, id., L. 630 — Gubbini Felice di Nazzareno, id., L. 630 — Geremia Giovanni di Ernesto, id., L. 630 — Venturi Raffaele di Lamberto, id., L. 630 — Bonaiuto Domenico di Silvestro, id., L. 630 — Quajattini Giovanni di Vittorio, id., L 630 — Granà Rosa di Trapani Paolo, id., L. 630 — Bellomo Francesco di Giuseppe, id., L. 630 — Magni Giuseppe di Paolo, id., L. 630 — Cagliero Giovanni di Carlo, id., L. 630 — Grampa Luigi di Roberto, id., L. 630 — Folino Salvatore di Eugenio, aspirante ufficiale, L. 1000 — Scerubini Ida di Banducci Gaetano, caporale, L. 560.

Caminiti Giuseppe di Antonio, soldato, L. 630 — Pieracci Apollonia di Erasmi Edoardo, id., L. 420 — Bourzier Arturo di Rodolfo, sottotenente, L. 750 — Di Giulio Antonio di Gisberto soldato, L. 630 — Angeli Sante di Luigi, id., L. 630 — Casera Giovanni di Giovanni, id., L. 630 — Farà Vincenzo di G. Batta sottotenente, L. 1500 — Figliolini Angela di La Marra Nunzio caporal maggiore, L. 560 — Dell'Asino Tomaso di Pietro soldato, L. 630 — Rondinelli Giuseppe di Giuseppe, id., L. 630 — Marinoni Siro di Giuseppe, caporale, L. 840 — Roncati Giuseppe di Primo, soldato, L. 630 — Degli Espositi Antonio di Rinaldo, id., L. 630.

Maiolo Maria di Umbaca Ilario, soldato, L. 630 — Coatti Apollonia di Costa Giovanni, id., L. 630 — Tamburini Pietro di Agostino, caporale, L. 840 — La Torre Orsola di Matano Domenico, soldato, L. 630 — Castiglioni Vittorio di Angelo, id, L. 630.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 41).

### 1ª Pubblicazione.

**Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:**

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | Intestazione da rettificare<br>4 | Tenore della rettifica<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. N. 5 % | 20561 | Cap. 10,000 —<br>Rend. 500 — | De Luca *Paolo* di Giovanni, minore sotto la patria podestà del padre, dom. in Napoli, con usufrutto a Nicolardi Anna fu Francesco, moglie di De Luca Giovanni | De Luca *Mario Francesco Paolo* di Giovanni, ecc., come contro. |
| 3,50 % | 627326 | 1,400 — | Barberis Lea di Giovanni, *nubile*, dom. in Milano - Vincolata | Barberis Lea di Giovanni, *minore, sotto la patria podestà del padre*, dom. in Milano |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 maggio 1919.

*Il direttore generale*: GARBAZZI

*Rettifica d'intestazione* (1ª pubblicazione).

Dal notaio cav. Evangelisti Gaetano è stata richiesta la rettifica della intestazione del buono 5 per cento triennale, quinta emissione n. 96 di L. 14.000 emesso il 13 settembre 1918 al nome di *Marini* Ada, Ebe, Edda, Ida, Domenico ed Elio fu Carlo, minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marini* Carlo, mentre avrebbesi dovuto intestare a *Marin* Ada, ecc. ecc..... minori sotto la patria potestà della madre Menini Aida vedova di *Marin* Carlo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza alcuna opposizione, si procederà alla richiesta rettifica di intestazione.

Roma, 12 maggio 1919.

*Il direttore generale*: CONTI-ROSSINI.

# MINISTERO DEL TESORO

## Direzione generale del Debito pubblico

### 1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 43 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con Reale decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO delle iscrizioni | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 0/0 | 53344 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Di Donato Maria Raffaela fu Francesco, nubile, domiciliata in Napoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Alvino Giuseppe di Sabino, domiciliato in Napoli | L. | 178 50 |
| » | 618959 | Cerri Cesarina fu Cesare moglie di Giuseppe Fasola, domiciliata in Como. Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 350 — |
| 5 0/0 | 614603 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: De Stefano Raffaela fu Giuseppe, moglie di Pruscino Antonio, domiciliata a Napoli . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Giannoccari Luigia, ved. di De Stefano Giuseppe | » | 85 — |
| 3.50 0/0 | 348170 | Raviola Angela di Giovanni, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 10 50 |
| » | 348171 | Raviola Regina di Giovanni, nubile, domiciliata a Fossano (Cuneo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 10 50 |
| Cons. 5 0/0 (1918) | 40340 | Belgeri Luigi fu Giovanni, minore sotto la tutela di Belgeri Luigi fu Francesco, domiciliato a Lecco (Como) . . . . . . | » | 335 — |
| P. N. 5 0/0 | 2999 | Volante Giovannina fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Battista Emma di Giovanni, ved. Volante Giovanni, domiciliata in Galliuaro frazione del comune di San Donato (Caserta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 85 — |
| 3,50 0/0 | 361497 | Cavallo Alfonso di Giuseppe, domiciliato a Bagnasco (Cuneo). Vincolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 17 50 |
| » | 650366 | Di Stefano Teresina di Benigno, moglie di Tontodonato Michele di Natale, domiciliata in Cupello (Chieti). Vincolata . | » | 52 50 |
| » | 548562 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Micheletti Cosimo fu Benedetto, domiciliato in Grosseto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Per la proprietà: Confraternita della Misericordia in Roccastrada (Grosseto) | » | 840 — |
| Cons. 5 0/0 (1917) | 27067 Solo certificato di usufrutto | Per l'usufrutto: Micheletti Cosimo fu Benedetto, domiciliato a Roccastrada (Grosseto) . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Per la proprietà: Opera pia laicale Cosi in Firenze | » | 200 — |
| 3,50 0/0 | 568304 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Tarascio Vincenzo fu Emanuele, domiciliato a Caserta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Iori Giuseppina fu Luigi, vedova di Pesce Ferdinando, domiciliato a Caserta | » | 140 — |
| » | 408737 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Piazzini Americo di Edmondo, domiciliato a Mortara (Pavia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Tibaldi Fanny fu Giuseppe, già vedova Rolandi e vedova in seconde nozze di Giovanni Zamara fu Antonio | » | 105 — |
| » | 408738 Solo certificato di nuda proprietà | Per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . . . .<br>Per l'usufrutto: Tibaldi Francesca, detta Fanny fu Giuseppe, vedova in seconde nozze di Zamara Giovanni, domiciliata in Milano | » | 245 — |
| 5 0/0 Rendita del debito Comuni di Sicilia | 6093 | Ragusi Margherita fu Giuseppe, vedova di Catanzaro Foti Francesco, domiciliata in Milazzo (Messina) . . . . . . . . . . | » | 181 39 |

Roma, 30 aprile 1918.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

# REGNO D'ITALIA
# MINISTERO DELL'INTERNO
## Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 15, dal 7 al 13 aprile 1919.

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| **Carbonchio ematico** | | | | | |
| Alessandria | Asti | — | 2 | — | 2 |
| Belluno | Belluno | — | 1 | — | 1 |
| Bergamo | Bergamo | — | 1 | — | 1 |
| » | Treviglio | — | 2 | — | 2 |
| Brescia | Brescia | — | 1 | — | 3 |
| Cuneo | Alba | — | 3 | — | 3 |
| Napoli | Castell. di Stabia | — | 1 | — | 1 |
| Novara | Novara | — | 1 | — | 1 |
| Reggio di Cal. (*a*) | Gerace Marina | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Sassari (*a*) | Ozieri | — | 1 | — | 1 |
| | | 2 | 14 | 5 | 18 |
| **Carbonchio sintomatico** | | | | | |
| Cuneo | Cuneo | — | 1 | — | 1 |
| Potenza | Matera | 2 | — | 2 | — |
| Reggio nell'Em. | Reggio nell'Emilia | — | 1 | — | 2 |
| Sassari (*a*) | Alghero | — | 1 | — | 1 |
| | | 2 | 3 | 2 | 4 |
| **Afta epizootica** | | | | | |
| Alessandria | Acqui | 3 | 3 | 3 | 9 |
| » | Alessandria | 4 | 2 | 8 | 13 |
| » | Asti | 3 | 2 | 6 | 4 |
| » | Casale Monferrato | 3 | 2 | 3 | 9 |
| » | Novi Ligure | 1 | 2 | 4 | 2 |
| » | Tortona | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Ancona | Ancona | 18 | — | 312 | 22 |
| Aquila degli Abr. | Avezzano | 16 | — | 115 | — |
| » | Sulmona | 1 | — | 14 | — |
| Arezzo | Arezzo | 5 | — | 36 | — |
| Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | 5 | 1 | 53 | 1 |
| » | Fermo | 6 | 2 | 14 | 8 |
| Avellino | Ariano di Puglia | 1 | — | 2 | — |
| » | Avellino | 13 | 1 | 55 | 23 |
| Bari delle Puglie | Altamura | 3 | — | 7 | 2 |
| » | Bari | 8 | — | 29 | 6 |
| » | Barletta | 4 | 1 | 45 | 28 |
| Belluno | Belluno | 3 | — | 6 | — |
| » | Feltre | 2 | — | 3 | — |
| Benevento | Benevento | 5 | 1 | 33 | 19 |
| » | Cerreto Sannita | 6 | 2 | 29 | 9 |
| Bergamo | Bergamo | 1 | 3 | 2 | 6 |
| » | Clusone | 4 | 1 | 8 | 2 |
| *Segue:* **Afta epizootica.** | | | | | |
| Bergamo | Treviglio | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bologna | Bologna | 33 | — | 1013 | 23 |
| » | Imola | 10 | — | 295 | 10 |
| » | Vergato | 6 | — | 43 | — |
| Brescia (*b*) | Breno | 13 | — | ? | ? |
| » | Brescia | 50 | — | ? | ? |
| » | Chiari | 15 | — | ? | ? |
| » | Salò | 17 | — | ? | ? |
| » | Verolanuova | 10 | — | ? | ? |
| Caltanissetta (*a*) | Piazza Armerina | 1 | — | 2 | — |
| Campobasso | Isernia | — | 1 | — | 7 |
| » | Larino | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Caserta | Caserta | 15 | — | 41 | — |
| » | Gaeta | 7 | 3 | 20 | 9 |
| » | Nola | 2 | — | 4 | — |
| » | Piedimonte d'Alife | 4 | 1 | 6 | 2 |
| » | Sora | 4 | — | 7 | — |
| Catanzaro | Catanzaro | 2 | 1 | 10 | 1 |
| » | Monteleone di Cal. | — | 2 | — | 4 |
| » | Nicastro | 1 | 3 | 39 | 38 |
| Chieti | Chieti | 1 | — | 13 | — |
| » | Vasto | — | 1 | — | 1 |
| Como | Como | 28 | 4 | 193 | 37 |
| » | Lecco | 13 | — | 47 | — |
| » | Varese | 4 | — | 14 | — |
| Cosenza (*a*) | Cosenza | 10 | — | 64 | — |
| » | Rossano | — | 1 | — | 1 |
| Cremona (*a*) | Casalmaggiore | 17 | — | 197 | — |
| » | Crema | 52 | 1 | 1317 | 455 |
| » | Cremona | 62 | — | 1511 | 110 |
| Cuneo | Alba | 3 | 5 | 3 | 10 |
| » | Cuneo | 6 | 5 | 39 | 24 |
| » | Mondovì | 2 | 2 | 3 | 8 |
| » | Saluzzo | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Ferrara | Cento | 3 | — | 7 | 2 |
| » | Comacchio | 2 | 2 | 8 | 23 |
| » | Ferrara | 10 | 1 | 83 | 25 |
| Firenze | Firenze | 15 | 2 | 32 | 5 |
| » | Pistoia | 2 | — | 7 | 2 |
| » | San Miniato | 6 | 1 | 22 | 8 |
| Forlì | Cesena | 2 | 2 | 4 | 2 |
| » | Forlì | 2 | 1 | 4 | 1 |
| » | Rimini | 7 | — | 25 | 1 |
| Genova | Chiavari | 1 | — | 1 | — |

*Segue*: Afta epizootica.

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| Genova | Genova | 3 | — | 8 | 1 |
| » | Spezia | 1 | — | 1 | — |
| Grosseto (*a*) | Grosseto | 5 | — | 7 | — |
| Lecce | Brindisi | 4 | — | 6 | — |
| » | Gallipoli | 2 | 1 | 2 | 3 |
| » | Lecce | 2 | — | 4 | — |
| » | Taranto | 2 | — | 4 | — |
| Lucca | Lucca | 7 | 2 | 40 | 3 |
| Macerata | Macerata | — | 2 | — | 2 |
| Mantova | Mantova | 32 | 2 | 203 | 36 |
| Messina (*a*) | Castroreale | 6 | 2 | 65 | 27 |
| » | Messina | 4 | — | 25 | 2 |
| Milano | Abbiategrasso | 3 | — | 3 | 2 |
| » | Gallarate | — | 4 | — | 4 |
| » | Lodi | 4 | 2 | 4 | 3 |
| » | Milano | 3 | 1 | 3 | 1 |
| » | Monza | — | 3 | — | 3 |
| Modena | Mirandola | 3 | 3 | 7 | 13 |
| » | Modena | 8 | 1 | 22 | 17 |
| Napoli | Castellammare di St. | 3 | 1 | 6 | 1 |
| » | Napoli | 4 | — | 6 | — |
| Novara | Biella | 14 | 2 | 39 | 13 |
| » | Domodossola | 7 | 1 | 14 | 1 |
| » | Novara | 17 | 6 | 64 | 37 |
| » | Pallanza | 6 | — | 20 | 1 |
| » | Vercelli | 15 | 4 | 48 | 29 |
| Padova | Padova | 42 | 2 | 99 | 6 |
| Parma | Borgo San Donnino | 2 | 1 | 5 | 2 |
| » | Parma | 3 | 1 | 12 | 11 |
| Pavia | Mortara | 25 | — | 622 | 37 |
| » | Pavia | 47 | 1 | 368 | 19 |
| » | Voghera | 30 | 2 | 124 | 12 |
| Perugia | Foligno | 2 | 1 | 4 | 1 |
| » | Orvieto | 2 | — | 5 | — |
| » | Perugia | 4 | — | 11 | 11 |
| » | Rieti | 6 | 2 | 22 | 13 |
| » | Terni | 3 | — | 5 | — |
| Pesaro e Urbino | Pesaro | 1 | — | 10 | — |
| » | Urbino | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Piacenza (*a*) | Fiorenzuola d'Arda | 9 | 1 | 47 | 4 |
| » | Piacenza | 16 | 1 | 143 | 8 |
| Pisa | Pisa | 11 | 2 | 93 | 18 |
| Porto Maur. (*a*) | San Remo | — | 1 | — | 1 |
| Ravenna | Faenza | 1 | — | 9 | 2 |
| » | Lugo | 5 | — | 11 | 5 |
| » | Ravenna | 3 | — | 19 | 3 |
| Reggio di Cal. (*a*) | Gerace Marina | 1 | 4 | 10 | 16 |
| » | Palmi | 11 | 1 | 116 | 80 |
| » | Reggio di Calabria | 4 | 3 | 52 | 42 |
| Reggio Emilia | Guastalla | 5 | 1 | 24 | 21 |
| Reggio Emilia | Reggio Emilia | 9 | 3 | 33 | 22 |
| Roma | Civitavecchia | 4 | — | 4 | — |
| » | Frosinone | 8 | — | 8 | — |
| » | Roma | 8 | — | 15 | — |
| » | Velletri | 8 | — | 8 | — |
| » | Viterbo | 3 | — | 3 | — |
| Rovigo | Adria | 10 | — | 101 | 1 |
| » | Rovigo | 19 | 2 | 42 | 13 |
| Salerno | Campagna | 5 | — | 33 | — |
| » | Salerno | 7 | — | 51 | 2 |
| » | Vallo della Lucania | 1 | — | 1 | — |
| Siena (*a*) | Montepulciano | 4 | 1 | 25 | 4 |
| » | Siena | 6 | — | 9 | — |
| Siracusa | Noto | 1 | — | 3 | — |
| Sondrio | Sondrio | 14 | — | 130 | 5 |
| Torino | Aosta | 17 | — | 210 | — |
| » | Ivrea | 47 | — | 954 | — |
| » | Pinerolo | 29 | — | 359 | — |
| » | Susa | 13 | — | 150 | — |
| » | Torino | 81 | — | 1250 | 47 |
| Treviso | Treviso | 1 | 7 | 1 | 11 |
| Udine (*a*) | Cividale del Friuli | 3 | — | 18 | — |
| » | Pordenone | 3 | — | 17 | — |
| » | Tolmezzo | 1 | — | 1 | — |
| » | Udine | 18 | — | 122 | 5 |
| Venezia | Chioggia | 3 | — | 31 | 2 |
| » | Venezia | 23 | — | 362 | 10 |
| Verona | Verona | 12 | 6 | 26 | 18 |
| Vicenza | Vicenza | 9 | 1 | 18 | 5 |
| | | 1321 | 152 | 12189 | 1639 |

**Malattie infettive dei suini.**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Arezzo | Arezzo | 2 | — | 39 | 1 |
| Avellino | S. Angelo dei Lomb. | 1 | — | 15 | 3 |
| Catanzaro | Cotrone | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ferrara | Cento | 1 | — | 2 | — |
| Firenze | Firenze | 2 | — | 2 | — |
| Macerata | Macerata | — | 1 | — | 1 |
| Mantova | Mantova | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Pavia | Pavia | — | 1 | — | 1 |
| Roma | Viterbo | 5 | — | 5 | — |
| | | 13 | 5 | 66 | 13 |

**Rabbia**

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Comuni: rimasti | Comuni: nuovi | Stalle: rimasti | Stalle: nuovi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila degli Abr. | Cittaducale | 1 | — | 1 | — |
| Bari delle Puglie | Barletta | 1 | — | 2 | — |
| Firenze | Firenze | — | 1 | — | 1 |
| Girgenti (*a*) (*c*). | Sciacca | 1 | — | 1 | — |
| Milano | Milano | — | 1 | — | 1 |
| Verona | Verona | — | 1 | — | 1 |
| | | 3 | 3 | 4 | 3 |

| PROVINCIA | CIRCONDARIO | Numero dei comuni infetti — rimasti dalle settimane precedenti | Numero dei comuni infetti — nuovi denunziati | Numero delle stalle o pascoli infetti — rimasti dalle settimane precedenti | Numero delle stalle o pascoli infetti — nuovi denunziati |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Morva** | | | | |
| Firenze (*c*) | Firenze | — | 1 | — | 1 |
| Roma | Roma | — | 1 | — | 1 |
| | | — | 2 | — | 2 |
| | **Farcino criptococcico.** | | | | |
| Bari delle Puglie. | Bari | 1 | — | 1 | — |
| » | Barletta | — | 1 | — | 1 |
| Napoli | Castellammare di S. | 1 | — | 1 | — |
| Novara | Novara | 1 | — | 1 | — |
| » | Vercelli | 1 | — | 2 | — |
| Piacenza (*a*) | Piacenza | 1 | — | 1 | — |
| Roma | Roma | 1 | — | 1 | — |
| | | 6 | 1 | 7 | 1 |
| | **Rogna** | | | | |
| Aquila degli Abr. | Aquila | 2 | — | 3 | — |
| » | Avezzano | 4 | — | 6 | — |
| » | Cittaducale | 1 | — | 8 | — |
| » | Sulmona | 1 | — | 6 | — |
| Avellino | Ariano di Puglia | 1 | — | 2 | — |
| » | S. Angelo dei L. | 1 | — | 2 | — |
| Bari delle Puglie. | Bari | 1 | — | 1 | 1 |
| » | Barletta | — | 1 | — | 1 |
| Benevento | San Bartol. in Galdo | 1 | — | 1 | — |
| Bergamo | Treviglio | — | 1 | — | 1 |
| Cagliari (*a*) | Lanusei | 1 | — | 20 | — |
| Campobasso | Campobasso | 1 | — | 1 | — |
| » | Isernia | 3 | — | 48 | — |
| Chieti | Vasto | 1 | — | 8 | — |
| Firenze | Firenze | 4 | — | 4 | — |
| Foggia (*a*) | Bovino | 1 | — | 3 | — |
| » | Foggia | 2 | — | 2 | — |
| » | San Severo | 2 | — | 3 | — |
| Girgenti (*a*) | Girgenti | 2 | — | 4 | — |
| Novara | Domodossola | 1 | 1 | 2 | 1 |
| » | Novara | 1 | — | 1 | — |
| » | Pallanza | 1 | — | 1 | — |
| Perugia | Foligno | — | 1 | — | 1 |
| » | Spoleto | — | 1 | — | 1 |
| Piacenza (*a*) | Fierenzuola d'Arda. | 1 | — | 2 | — |
| » | Piacenza | 1 | — | 1 | — |
| Potenza | Melfi | — | 2 | — | 2 |
| » | Potenza | — | 2 | — | 2 |
| Ravenna | Ravenna | 1 | — | 1 | — |
| Roma | Civitavecchia | 1 | — | 1 | — |
| » | Roma | 1 | — | 2 | — |
| » | Velletri | 1 | — | 1 | — |
| » | Viterbo | 1 | — | 1 | — |
| | | 39 | 9 | 135 | 10 |
| | **Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.** | | | | |
| Bari delle Puglie | Barletta | — | 1 | — | 1 |
| Benevento | Benevento | — | 1 | — | 1 |
| Roma | Roma | 1 | — | 1 | — |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | **Peste aviaria.** | | | | |
| Benevento | Benevento | 1 | — | 13 | 2 |
| | **Colera dei polli.** | | | | |
| Campobasso | Larino | — | 1 | — | 17 |
| Ferrara | Ferrara | 1 | — | 3 | — |
| | | 1 | 1 | 3 | 17 |

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) L'intero territorio della Provincia è stato dichiarato infetto da afta epizootica.
(*c*) Malattia sospetta.

**RIEPILOGO.**

| MALATTIE | Numero delle provincie con casi di malattie | Numero dei comuni con casi di malattie | Numero delle località con casi di malattie |
|---|---|---|---|
| Carbonchio ematico | 9 | 16 | 23 |
| Carbonchio sintomatico | 4 | 5 | 6 |
| Afta epizootica | 58 | 1473 | 13828 |
| Malattie infettive dei suini | 9 | 18 | 79 |
| Rabbia | 6 | 6 | 7 |
| Morva | 2 | 2 | 2 |
| Farcino criptococcico | 5 | 7 | 8 |
| Rogna | 17 | 48 | 145 |
| Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore | 3 | 3 | 3 |
| Peste aviaria | 1 | 1 | 15 |
| Colera dei polli | 2 | 2 | 20 |

# PARTE NON UFFICIALE

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 12. — L'*Agenzia Reuter* ha da Omsk: Le truppe dell'ammiraglio Koltchark, ad ovest di Ufa, hanno catturato oltre 10.000 prigionieri, 36 cannoni, 20 000 granate, cinque milioni di cartucce, due treni blindati, 50 locomotive, 600 vagoni.

LONDRA, 12. — Una nota dell'*Agenzia Reuter* dice che sono state prese tutte le misure militari perchè, nel caso poco probabile che i tedeschi rifiutassero di firmare la pace, le truppe alleate potessero avanzare, come avrebbero fatto se le condizioni d'armistizio non fossero state accettate.

ROMA, 12. — L'Ambasciata degli Stati Uniti d'America riceve da Washington:

Il Dipartimento della guerra ha richiamato uomini sotto le armi

per rimpiazzare le truppe che attualmente si trovano in Siberia. Tali arruolamenti devono aver luogo fra militari che abbiano già prestato servizio.

Ora, in taluni giornali, questo fatto è stato interpretato nel senso che l'arruolamento in questione significhi che il Governo intenda inviare in Siberia altre truppe in aggiunta a quelle ivi operanti.

L'interpretazione è del tutto errata, e l'azione del Ministero della guerra tende unicamente a sostituire uno per uno quei militari che avendo terminato il servizio prescritto, devono prossimamente essere sostituiti.

PARIGI, 12. — Si ha da Omsk (ufficiale):

In direzione ovest dell'officina di Ijevsk abbiamo preso la città di Tchistopol. In direzione di Samara ci siamo impadroniti della città di Ilotskaiazachita e della stazione di Tamby. In direzione di Simbirsk abbiamo occupato una serie di località ad ovest della stazione di Chentala.

In direzione di Samara ci siamo impadroniti della città di Sergulevsk, ultima base prima di Samara. A sud della linea Kazakaterinenburg, ci siamo impadroniti di numerosi villaggi e di un grosso bottino.

## La Conferenza per la pace

*L'Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 12. — Secondo un'informazione del *Petit Journal* il conte Brockdorff-Rantzau che doveva partire per Berlino ieri sera ha rinviato la sua partenza. Il treno speciale, su cui egli deve viaggiare, è pronto alla stazione di Garches.

PARIGI, 12. — Il *Petit Journal* precisa che colle sue due ultime note il conte Brockdorff Rantzau domanda l'immediato rimpatrio dei prigionieri di guerra e fa appello alla generosità degli alleati, affinchè i prigionieri siano provvisti, al momento della loro partenza, di vestiti e soprattutto di calzature, che essi non potrebbero più procurarsi in Germania. La seconda nota, relativa alle condizioni del lavoro, costituisce una specie di controprogetto, che si inspira molto ai lavori compiuti in una conferenza internazionale, che ebbe luogo in Inghilterra durante la guerra.

PARIGI, 12. — Il *Temps* scrive: Benchè in questi ultimi giorni si fosse parlato di rinviare la questione di Fiume dinanzi ad un Comitato analogo a quello che alcune settimane or sono elaborò il regolamento per il bacino della Sarre, crediamo di sapere che tale progetto è stato provvisoriamente abbandonato.

PARIGI, 12. — I capi dei Governi si sono riuniti stamane e si sono occupati della risposta da dare alle due ultime note tedesche.

ZURIGO, 12. — Si ha da Vienna in data d'oggi: La Delegazione austriaca per la Conferenza della pace parte stasera e arriverà mercoledì prossimo a Saint-Germain.

BERNA, 12. — Si ha da Berlino: I giornali annunciano che i rappresentanti dei Sindacati operai tedeschi sono stati convocati a Versailles dalla Delegazione tedesca.

Ieri hanno avuto luogo a Berlino comizi di protesta contro una pace di violenza.

PARIGI, 12. — Il Consiglio dei dieci si è riunito nel pomeriggio alle ore 16. Era presente Tardieu, presidente della Commissione centrale per le questioni territoriali.

Il Consiglio ha definitivamente risolto i problemi delle frontiere dell'Ungheria e dell'Austria, mantenendo le disposizioni concretate nella scorsa settimana dal Consiglio dei cinque ministri e degli affari esteri.

I quattro capi di Governo riuniti stamani, hanno preso cognizione delle due ultime note inviate sabato sera dal conte Brockdorff Rantzau. Sono state consultate le Commissioni interessate. La risposta da inviare alla delegazione tedesca non è stata ancora elaborata. Si prevede che altre note tedesche saranno inviate alla Conferenza della pace.

## CRONACA ITALIANA

**S. M. la Regina Elena e le LL. AA. RR. il Principe Umberto e le Principesse Jolanda e Mafalda, sono giunti iermattina a Roma da Rapallo.**

**Lega italiana navale a Parenzo.** — Ha avuto luogo, fra il massimo entusiasmo patriottico, la costituzione della sezione locale della Lega navale italiana. È stato nominato presidente il dottor Giorgio Polesini.

L'assemblea, tra scroscianti applausi, ha approvato l'invio di telegrammi di devozione a S. M. il Re e al Duca d'Aosta, nonchè al vice ammiraglio Presbitero e al vice ammiraglio Cagni.

**Mostra campionaria a Torino.** — La Lega economica italiana ha deliberato di assumere l'iniziativa di una Mostra campionaria con fiera di prodotti italiani da tenere a Torino nella primavera dell'anno prossimo.

## TELEGRAMMI "STEFANI"

MADRID, 11. — Le autorità marittime, per prevenire possibili atti di sabotaggio, hanno preso in consegna le navi tedesche internate nei porti spagnoli.

I vapori *Dusseldorff*, *Parsasos*, *Euphemia*, *Luise*, *Ammiarp*, *Walhalla* sarebbero già stati provvisti di equipaggi francesi battenti bandiera interalleata.

LISBONA, 11. — Hanno avuto luogo le elezioni generali politiche le quali si sono svolte tranquillamente. Vi sono state numerose astensioni. Il Ministero ottenne una grossa maggioranza.

LISBONA, 12. — Sono stati eletti quattro deputati socialisti a Lisbona e due ad Oporto.

PARIGI, 12. — Un dispaccio da Belgrado dice che, secondo profughi dalla Bulgaria, un movimento di carattere bolscevico sarebbe scoppiato a Kustendil.

ZURIGO, 12. — Si ha da Berlino: Domenica le truppe del Governo hanno occupato Lipsia senza combattimento.

BASILEA, 12. — Si ha da Bregenz: Nel *referendum* avvenuto ieri sulla questione di sapere se il Governo nazionale del Vorarlberg debba iniziare negoziati con Berna, circa l'unione del paese alla Svizzera, si è avuto, secondo i risultati finora noti, il 20 per cento di voti contrari e l'80 per cento di voti favorevoli.

Si ha da Berlino:

L'Assemblea nazionale si è riunita oggi nel pomeriggio a Berlino, nella grande aula dell'Università. La sala è gremita. Il presidente Fehrenbach apre la seduta alle ore 15,15. Un gran numero di telegrammi di protesta contro le condizioni di pace è messo a disposizione dei deputati perchè ne prendano cognizione.

Il professore dottor Kahl, a nome dell'Università di Berlino, augura il benvenuto ai membri dell'Assemblea nazionale.

Prende quindi la parola il presidente del Consiglio dei ministri Scheidemann, il quale dice:

L'assemblea nazionale tedesca, si è riunita oggi, a questo svolto della esistenza del nostro popolo, per prendere posizione, d'accordo con il Governo dell'Impero, di fronte a ciò che i nostri avversari chiamano « condizioni di pace ».

Vedendo qui riuniti i rappresentanti delle nazionalità e dei paesi della Germania, io so di essere in intima comunione con essi in questa ora sacra, nella quale non vi è per noi che un solo dovere: dobbiamo essere e restare uniti.

Siamo dello stesso sangue e della stessa carne e colui che tenta di dividerci, infigge un coltello omicida sul corpo vivente del popolo tedesco.

Noi non corriamo dietro a fantasmi nazionalisti. Le nostre deliberazioni non saranno giammai ispirate a sete di dominio: è per il diritto all'esistenza del nostro popolo che oggi dobbiamo lottare, di questo nostro popolo che sente la pressione delle dita che tentano di strangolarlo.

Permettetemi di parlarvi lasciando da parte tutte le considerazioni di ordine politico.

L'oggetto delle nostre deliberazioni è questo libro voluminoso, dal quale centinaia di obbligazioni si protendono come mani avide ed omicide per legare duramente la vita del nostro popolo, come mai nessun popolo fu legato.

Questo libro non deve diventare il codice dell'avvenire.

Scheidemann parla poi della disillusione provata dal popolo tedesco, che contava sulle dottrine di Wilson, e delle condizioni inaccettabili fatte dall'Intesa alla Germania, e conclude affermando che i tedeschi vogliono la pace, e che guardano con orrore le devastazioni di una politica di violenza e di un militarismo brutale.

Guai a coloro - egli conclude - che hanno provocato la guerra! Ma guai, tre volte guai, a coloro che ritardano l'inizio d'una vera pace, sia pure di un'ora!

*Direttore:* DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*